Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1663

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VANIN, MONTEVECCHI, GUIDOLIN, ENDRIZZI, GIROTTO, PERILLI, MORONESE, LA MURA, L'ABBATE, MANTERO, PAVANELLI, QUARTO, ABATE, ACCOTO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, ANGRISANI, AUDDINO, BOGO DELEDDA, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, CASTELLONE, CASTIELLO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, CRUCIOLI, D'ANGELO, DE LUCIA, DELL'OLIO, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI MICCO, DI NICOLA, DONNO, DRAGO, EVANGELISTA, FEDE, FENU, FERRARA, FLORIDIA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, GIANNUZZI, GIARRUSSO, GRANATO, LANNUTTI, LANZI, LEONE, LEZZI, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MANTOVANI, MARILOTTI, MARINELLO, MATRISCIANO, MAUTONE, MININNO, MOLLAME, MORRA, NATURALE, NOCERINO, ORTIS, PACIFICO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PETROCELLI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, PUGLIA, RICCARDI, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE e VACCARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2020

Delega al Governo in materia di tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di introdurre una disciplina organica e completa, contenuta in un codice, in materia di tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia.

La salvaguardia di Venezia, del suo ambiente lagunare e, in generale, di tutte le città lagunari rappresenta oggi più che mai una priorità mondiale prima ancora che nazionale, oltre che un dovere di conservazione di tale immenso patrimonio a beneficio dell'intera umanità.

Per via del carattere occasionale e straordinario, gli interventi legislativi adottati in favore della salvaguardia di Venezia si sono dimostrati inadeguati e insufficienti per approntare i necessari strumenti a tutela di quello che complessivamente rappresenta un patrimonio storico-artistico e ambientale di indiscussa unicità e di rilevanza mondiale.

Il punto centrale di tale insuccesso e della situazione emergenziale nella quale ci troviamo oggi è costituito, secondo un'opinione oramai condivisa, dall'eccessivo processo di frammentazione delle competenze, apportato dalle varie leggi speciali che si sono susseguite a partire dal 1966, e dai successivi processi di decentramento amministrativo a Costituzione invariata.

Complessivamente è da prendere semplicemente atto del progressivo declino culturale, ambientale, paesaggistico, sociale, demografico ed economico che ha interessato e sta interessando l'intera area lagunare veneziana, ossia un ambiente e una società che, peraltro, nel tempo sono profondamente mutati.

Ciò impone, per l'effetto, una rivisitazione integrale delle politiche pubbliche per Venezia e per la sua Laguna e a tanto mira il presente disegno di legge di delega che si fa carico, per la prima volta nella storia del nostro Paese, di dare corso ad un progetto ambizioso per la tutela di questo patrimonio di inestimabile valore, della popolazione ivi residente e del suo tessuto economico e culturale. Tutto ciò nel rispetto, anzi, nella minuziosa attuazione degli articoli 9, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione italiana come modificati dalla riforma del titolo V della parte seconda del 2001.

Questa nuova prospettiva normativa prende le mosse dallo stato di attuazione della precedente legislazione e, in particolare, dalla realizzazione del cosiddetto MOSE, opera per la salvaguardia fisica e ambientale della Laguna oramai in stato di completamento ma che necessita di una continua attività di monitoraggio fino alla fase di collaudo e che impone di guardare fin da subito al complesso procedimento di manutenzione della medesima e ai costi legati alla stessa.

Sotto altro rilevante profilo, di preminente attualità si appalesa il tema delle cosiddette « grandi navi » e dell'accesso delle medesime nel delicatissimo ecosistema lagunare, considerato che i più recenti fatti di cronaca hanno puntato i riflettori sulla pericolosità del transito di questi enormi natanti nel bacino di San Marco e al contempo hanno riportato alla luce progetti e/o soluzioni alternative che, sia pur sotto differenti aspetti, appaiono mettere comunque ancora seriamente in pericolo tutta la laguna.

In tale ottica va quindi ricondotto ad unità il sistema di salvaguardia della Laguna di Venezia, attraverso la riconduzione della gestione degli interventi attinenti al demanio marittimo lagunare e al connesso demanio

idrico lagunare (completo delle proprie opere idrauliche) ad un soggetto pubblico e statale, che lo rappresenti direttamente sul territorio, di fronte al quale risponda della propria attività e che agisca nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica europee prima che nazionali. Ciò impone, quindi, un deciso superamento dell'attuale frammentazione e un recupero integrale, fermo il rispetto delle disposizioni vigenti di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, del principio di leale collaborazione, costantemente evocato dall'opera interpretativa della Corte costituzionale.

Prima però di entrare nel dettaglio dell'articolato normativo, è importante valorizzare alcune misure particolarmente qualificanti dello stesso.

Anzitutto il già accennato processo di superamento della frammentazione delle competenze prevede la ricostituzione del magistrato alle acque, infelicemente soppresso con il decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, ma che appare una presenza istituzionale imprescindibile per garantire la concreta realizzazione di tutte le misure a cui mira questo progetto normativo epocale. Il magistrato alle acque opererà come organo dello Stato e, in particolare, come previsto dall'articolo 1, come organo periferico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che rappresenterà per tutti i servizi e le attribuzioni assegnategli dalla legge.

Sotto altro rilevante profilo, e ferma la centralità della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema, del paesaggio e dei beni culturali di tutta la Laguna di Venezia, è necessario avviare un deciso processo a tutela e salvaguardia del tessuto economico e socio – culturale di questo delicato territorio, facendosi carico di integrare il più possibile la realtà lagunare con i territori limitrofi, primo fra tutti quello di Marghera, un territorio questo per troppo tempo sfruttato e oggi abbandonato a se stesso.

Tutto ciò premesso, con l'articolo 1 il Governo viene delegato ad emanare uno o più decreti attuativi finalizzati anzitutto a riordinare l'assetto delle competenze amministrative, con l'intento di superare il problema della frammentazione delle stesse. Vi è poi la necessità di rafforzare progressivamente la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema lagunare, anche con politiche attive di valorizzazione, avviando al contempo un parallelo procedimento di tutela degli abitanti (soprattutto residenti) e delle attività economiche territoriali, compresa la territorialità di Porto Marghera.

Questi decreti dovranno attenersi a cruciali e importantissimi princìpi e criteri direttivi che, da un lato, hanno finalità ricognitive e definitorie, dall'altro, pretendono la concentrazione delle funzioni e delle competenze in capo ad un unico soggetto, direttamente riferibile all'Amministrazione centrale e individuato nel magistrato alle acque che dovrà, quindi, essere istituito nuovamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega per l'approvazione del codice per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative in materia di tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia ai fini di:

a) riordinare l'assetto delle competenze amministrative in modo tale da superare l'attuale frammentazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione e del principio di leale collaborazione a tutti i livelli istituzionali;

b) rafforzare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema lagunare nonché la valorizzazione del paesaggio lagunare, degli abitanti e delle attività economiche tradizionali attualmente presenti;

c) promuovere, ai sensi dell'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno sviluppo sostenibile che tenga conto della specificità dei luoghi e delle interazioni tra attività umane e ambiente naturale, prevedendo anche idonee misure di salvaguardia socio-culturale;

d) adottare misure volte alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna di Venezia e delle città lagunari, prevedendo idonee misure per contrastare e prevenire l'inquinamento;

e) adottare misure volte alla riqualificazione ambientale del sito di Porto Marghera, attraverso il completamento delle attività di

bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate e la qualificazione del medesimo quale zona ad economia speciale, nel rispetto del principio di precauzione al fine di garantire la compatibilità con l'ecosistema lagunare e con la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;

f) promuovere elevati livelli di tutela delle città storiche della Laguna di Venezia a salvaguardia dell'integrità storico-culturale e delle popolazioni ivi residenti, attraverso l'adozione di una disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato che preveda i divieti di demolizione e ricostruzione, nonché di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, il divieto di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi e il divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) procedere alla definizione della conterminazione lagunare;

b) prevedere l'attribuzione ad un soggetto unico, individuato nel magistrato alle acque ai sensi dell'articolo 3, di seguito denominato « soggetto unico », delle funzioni di sorveglianza della Laguna di Venezia e di disciplina di tutto quanto abbia attinenza con il mantenimento del regime lagunare;

c) prevedere l'attribuzione ad un soggetto unico della giurisdizione esclusiva e del controllo della navigazione nella Laguna di Venezia;

d) prevedere l'attribuzione ad un soggetto unico del controllo della manutenzione

e della gestione delle opere mobili alle bocche di porto per il controllo delle maree all'interno dello specchio acqueo lagunare, cosiddetto sistema MOSE;

e) prevedere l'attribuzione ad un soggetto unico delle funzioni di redazione del piano morfologico della Laguna di Venezia, con indicazione degli interventi assentibili o meno e delle modalità di rilascio delle relative autorizzazioni;

f) prevedere l'attribuzione ad un soggetto unico delle funzioni di controllo degli scarichi inquinanti nella Laguna di Venezia e della messa in opera delle misure necessarie a contrastare e prevenire l'inquinamento;

g) prevedere l'attribuzione ad un soggetto unico delle funzioni inerenti all'amministrazione e alla gestione del demanio marittimo lagunare, ivi compresa la concessione dei beni demaniali marittimi a soggetti terzi e del demanio idrico lagunare con annesse opere idrauliche.

2. Restano ferme le attuali disposizioni in materia di programmazione e pianificazione urbanistica e territoriale nonché le relative competenze e modalità di aggiornamento e adeguamento.

3. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

4. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 3.

(Istituzione del magistrato alle acque)

1. È istituito il magistrato alle acque come organo periferico del Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sono attribuite le funzioni di soggetto unico di cui alla presente legge.

2. Il magistrato alle acque è nominato tra i funzionari dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il magistrato alle acque rappresenta il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è responsabile per i servizi e le attribuzioni assegnategli dalla presente legge.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con apposito decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le funzioni e le competenze territoriali del magistrato alle acque, definendone le modalità di funzionamento e il trasferimento delle risorse necessarie per l'organizzazione dell'organo di cui al comma 1.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'adozione dei decreti di cui agli articoli 1 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

€ 1,00